



TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-TERZA SEZIONE CIVILE-

nella persona del giudice, dott. Arminio Salvatore Rabuano,
lette le memorie delle parti;
letto l'art. 702 ter c.p.c.,
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

-considerato che l'opposizione è fondata. Invero, questo giudicante rileva che parte opposta ha omissso di dimostrare di aver acquistato il diritto di credito, oggetto del presente giudizio. Il Tribunale, condividendo l'orientamento della Corte di legittimità, evidenzia che il cessionario ha l'onere di dedurre e di dimostrare il contratto in base al quale ha acquistato la titolarità del diritto di credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2018) 13-09-2018, n. 22268; cfr. recente Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 05-11-2020, n. 24798 secondo cui: "questa Corte ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n.15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito"). Questo giudicante ritiene che l'onere di provare il contratto di cessione, quale fatto costitutivo del diritto di credito, sussista anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. Si deve osservare, sul piano teorico, rispetto al citato orientamento della Corte di legittimità secondo cui il Tribunale non dovrebbe indagare l'esistenza dell'atto di cessione del credito in caso di riconoscimento implicito o esplicito dello stesso da parte del debitore:

--che l'omessa specifica contestazione dell'esistenza dell'atto di cessione è una mera inerzia priva di valore significativo rispetto alla volontà della parte di riconoscere il medesimo atto;

--sul piano logico non sono sovrapponibili la mera inerzia e il riconoscimento implicito;

--sul piano giuridico non esiste un onere della parte di “doversi” difendere rispetto ad atti che non risultano essere pervenuti nella sua sfera di conoscenza (quale è l’atto di cessione da tenere distinto rispetto alla notizia dell’atto di cessione. Su questo punto si veda quanto si dirà in seguito). Sempre in via preliminare, questo giudicante rileva, sul piano strettamente processuale, che

a) con il ricorso ex art. 633 c.p.c. parte ricorrente, attuale opposta, ha dedotto la propria qualità di creditore, quindi, ha domandato l’accertamento della titolarità del credito e non semplicemente l’accertamento dell’opponibilità dell’atto di cessione al debitore ceduto e della sussistenza delle condizioni per ottenere il pagamento “liberatorio” dallo stesso debitore;

b) l’atto di cessione è un elemento che si inserisce nella causa pretendi della domanda di pagamento e, quindi, deve essere oggetto di allegazione e prova da parte di colui che fa valere il diritto di credito. Conseguentemente, che la questione dell’esistenza dell’atto di cessione non è eccezione rilevata d’ufficio dal giudice ma rientra nel “target” degli oneri di allegazione e prova del soggetto creditore;

c) l’atto di cessione del credito rientra nel thema probandum non sussistendo rispetto a essa, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., l’onere di specifica contestazione da parte del debitore “ceduto”. L’art. 115 c.p.c. nel prevedere l’onere di contestazione specifica presuppone che la parte abbia avuto conoscenza immediata e diretta dei fatti allegati dalla controparte alla base della propria domanda, diversamente opinando si dovrebbe ammettere, in contrasto con la lettera e la ratio dell’art. 115 cit., rappresentata dal dovere di lealtà processuale, oltretutto dal principio di economicità del giudizio, la contestazione generica e dilatoria (cfr. Cass. 3576/13: “L’onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti”). In questo senso, il Tribunale ritiene di aderire a quanto affermato dalla Corte di legittimità che su questo punto assume un orientamento contrastante rispetto a quanto affermato dalla medesima Corte di Cassazione con la sentenza n. 24798/20 che esenta dall’onere di provare l’atto di cessione nella misura in cui esso non sia contestato dal debitore ceduto ovvero questi lo abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuto. Inoltre, il Tribunale ritiene che l’art. 115 cit. si applichi esclusivamente ai fatti oggetto di prove costituenti, tenuto conto che la lettura coerente del dato normativo con le ragioni ispiratrici della medesima non possono esentare la parte che sostiene la propria pretesa in giudizio dal produrre prove costituite, ponendosi tale onere in linea con il rispetto dei doveri di lealtà e probità processuale, evitando azioni temerarie e non ponderate e, inoltre, non essendo l’assolvimento di tale onere in contrasto con il principio di economia processuale. La stessa Corte di legittimità ha affermato con riferimento alle prove precostituite che per l’operatività del principio di non contestazione è necessario che sia pacifica l’esistenza sul piano giuridico del documento (cfr. Cass. 13206/13: “L’operatività del principio di non contestazione delle risultanze di un documento prodotto da una delle parti del giudizio presuppone un requisito minimo, costituito dalla necessità che del

documento stesso sia pacifica l'esistenza dal punto di vista giuridico. (Nel caso di specie, essendo state prodotte in giudizio fotocopie incomplete, prive di sottoscrizione, di polizze assicurative, delle quali risultava pertanto impossibile verificare la validità, si è escluso che tale produzione documentale fosse idonea a consentire l'operatività del principio di non contestazione). Tale orientamento della Corte di legittimità è coerente con quanto sottolineato in letteratura e cioè che il principio dispositivo che informa il processo civile, cui si ricollega anche il principio di non contestazione, "non risponde però affatto esclusivamente alla natura privata dell'interesse tutelato nel processo civile e a una conseguente indifferenza dello Stato sul punto della realtà dei presupposti di fatto della sentenza, ma è invece prevalentemente determinato da un intento pratico di sfruttamento della iniziativa delle parti per una più rapida e più sicura posizione del fatto conforme alla realtà medesima: il contrasto degli interessi, che determina e vivifica il processo, consente di ritenere che il fatto taciuto da tutte le parti non possa essere e che il fatto affermato da tutte le parti non possa non essere reale, mentre la possibilità che questa previsione sia fallace in qualche raro caso non sminuisce sensibilmente il rilevato vantaggio di sicurezza e di economia". Quindi, il principio dispositivo e conseguentemente l'onere di contestazione non rappresentano modalità di semplificazione dell'attività processuale che esprimono l'indifferenza rispetto all'accertamento della realtà storica con la conseguenza che "un fatto allegato, che non si sia mai realmente verificato in rerum natura, non si trasforma in un evento storicamente accaduto, sol perché l'allegazione in giudizio della sua esistenza non sia stata contestata da chi avrebbe avuto interesse a confutarla".

-considerato che

a)ha depositato

-documento di sintesi del contratto di finanziamento stipulati con Fiditalia;

-una pluralità di atti di cessione del credito;

-copia delle Gazzette Ufficiali in cui sono pubblicate le cessioni dei crediti;

-lista dei crediti ceduti.

-considerato che:

1) parte opposta non ha depositato il contratto di finanziamento stipulato da parte opponente con Fiditalia ma solo il documento di sintesi;

2)i contratti di cessione dei crediti non contengono criteri che consentono di identificare, tra quelli ceduti, il credito oggetto del presente giudizio;

3)è irrilevante la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta ufficiale.

Il Tribunale osserva infatti che:

-l'art. 58 TUB detta il regime pubblicitario per l'opponibilità dell'atto di cessione e non per la prova della stipula dell'atto di cessione e, quindi, della titolarità del credito ceduto;

-la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è irrilevante atteso che l'art. 58 TUB prescrive, ai fini

dell'opponibilità dell'atto di cessione, la pubblicità nel registro delle imprese. Ritenere sufficiente ai fini dell'opponibilità dell'atto di cessione del credito la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale comporta sul piano ermeneutico l'abrogazione dell'art. 58 co. 2 T.U.B. e l'onere per il mutuatario di procedere alla costante verifica, tramite consultazione della G.U., delle eventuali operazioni di cessione del proprio credito;

-l'avviso in Gazzetta costituirebbe un mero indizio relativo alla prova dell'esistenza del contratto di cessione con conseguente violazione degli artt. 2721, 2729 c.c. Invero, l'art. 2729 co. 2 c.c. dispone che le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni. L'art. 2721 co. 1 c.c. esclude la prova per termini del contratto quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. L'art. 2721 co. 2 c.c. dispone che l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto considerando la qualità delle parti, la natura del contratto e ogni altra circostanza. Nel nostro caso, il Tribunale ritiene di escludere la prova presuntiva atteso che

-in base alla natura professionale dell'intermediario creditizio questi ha il dovere di acquisire e conservare il contratto, quindi, rientra nei limiti dell'ordinaria diligenza la conservazione e la produzione in giudizio del contratto di cessione;

-l'avviso in G.U. non contiene necessariamente l'indicazione precisa dei criteri di individuazione dei crediti oggetto del contratto di cessione;

-non può ritenersi che l'avviso in G.U. costituisca un principio di prova per iscritto ai sensi dell'art. 2724 c.c. tale da consentire l'ammissibilità della prova testimoniale e, quindi, della prova presuntiva atteso che il principio di prova scritta deve essere, secondo la disposizione in esame, un qualsiasi scritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda. Nel nostro caso, l'avviso in G.U. proviene dall'intermediario che fa valere la domanda fondata sul contratto di cessione.

-è irrilevante il documento denominato "lista crediti ceduti" atteso che:

-i documenti sono modificati in via informatica tramite la cancellazione di tutti i dati ivi inseriti;

-difetta l'attestazione del difensore ai sensi dell'art. 16 decies D.L. 179/12, convertito in L. 221/12.

-considerato che, in definitiva, il Tribunale ritiene l'opposizione fondata con la conseguenza che il titolo monitorio deve essere revocato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano, assorbita e rigettata ogni ulteriore istanza o eccezione:

-accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. _____ del Tribunale di Napoli Nord e rigetta la domanda di

-condanna , a pagare in favore di
 , la somma di euro oltre spese generali, Cassa e Iva come per legge, con distrazione
in favore dell'Avv. Monica Mandico, dichiaratasi antistataria.
Aversa, 25 giugno 2024

Il Giudice
Dott. Arminio Salvatore Rabuano